

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch'essa osta a siffatta disciplina.

(¹) GU C 282 del 24 settembre 2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh (Regno Unito) il 30 gennaio 2012 — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

(Causa C-44/12)

(2012/C 109/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parti

Ricorrente: Andrius Kulikauskas

Convenuti: Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE) (¹), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B»).
- 2) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B») che sia (i) la sua partner, o (ii) altrimenti legata alla persona A.

(¹) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 gennaio 2012 — Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Hadj Ahmed

(Causa C-45/12)

(2012/C 109/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Resistente: Radia Hadj Ahmed

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui una cittadina di uno Stato terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) abbia ottenuto da meno di cinque anni un permesso di soggiorno in uno Stato membro (nella fattispecie, il Belgio) per ricongiungersi, in assenza di matrimonio o di unione registrata, ad un cittadino di un altro Stato europeo (nella fattispecie, una persona di cittadinanza francese), da cui ha un figlio (cittadino francese), detta cittadina rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 (¹) quale familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ai fini della concessione, quale beneficiaria, di prestazioni familiari garantite a favore di un altro figlio cittadino di un paese terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) benché nel frattempo sia cessata la convivenza con il padre del minore di cittadinanza francese.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se alla luce delle circostanze di cui a quest'ultima e in considerazione della presenza nel suo nucleo familiare del minore di cittadinanza francese, detta cittadina di uno Stato terzo o il minore cittadino di uno Stato terzo rientrino nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite a favore del figlio di cittadinanza algerina.
- 3) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della direttiva 2004/38 (²) in combinato disposto con l'articolo 12 CE (diventato articolo 18 TFUE), dello stesso trattamento giuridico dei cittadini nazionali fin quando il diritto di soggiorno non le venga revocato, cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite mentre tale requisito non opera nei confronti dei beneficiari nazionali.
- 4) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione e in quanto madre di un cittadino dell'UE, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di parità di trattamento cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite a favore di un altro dei suoi figli, cittadino